

Repertorio

n.

del



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta*

*Contratto – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata autenticata –
con un unico operatore economico, per l'affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 60 e 95 e nel rispetto dell'articolo 34 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., della fornitura di tessuti invernali per il
confezionamento di uniformi ordinarie invernali di colore blu da
destinare al personale maschile e femminile del Corpo di Polizia
Penitenziaria*

CIG

L'anno il giornodel mese di, in
....., nella sede del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria, in Torino,
avanti a me Ufficiale rogante, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono
presenti:

1) La Dr.ssa nata a (.....) il
....., in qualità di rappresentante del suddetto
regionale, in forza del provvedimento di delega n. del

, domiciliato agli effetti del presente Accordo, in	
presso la sede, (d'ora in avanti Amministrazione	
	contraente/Stazione appaltante);	
	E	
	2)il Sig., nato a, che interviene al presente	
	contratto nella sua qualità di rappresentante legale dell'Impresa	
 (d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore)	
	Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e	
	firma del presente contratto in nome e per conto dell'Impresa	
, con sede legale in, n.	
	iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di	
 al n. a ciò debitamente	
	autorizzato come risulta dal certificato della Camera di Commercio –	
	Registro delle Imprese di, acquisito in data,	
	documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;	
	E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati,	
	che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n..... del è stato disposto di	
	dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al fine	
	di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un contratto,	
	della durata di mesi 12 (dodici) per la fornitura di n. 20.000 metri	
	lineari di tessuti invernali per il confezionamento di uniformi ordinarie	

	invernali di colore blu da destinare al personale maschile e femminile	
	del Corpo di Polizia Penitenziaria.	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.	
 del, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,	
	5 Serie Speciale, n..... del	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data quale migliore	
	offerente l'Impresa, avendo quest'ultima conseguito il miglior	
	rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche, come	
	riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici, con un ribasso del	
 % ;	
	che l'Amministrazione contraente con Decreto del n.	
, ha quindi ritenuto di aggiudicare all'odierno Fornitore	
	l'appalto in intestazione;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso,	
	ancorché non materialmente allegata;	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della	
	Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui	
	all'art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	
	mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all'art. 96 del	
	medesimo decreto o e che non essendo intervenuto riscontro nei termini	
	di cui all'articolo 92 del citato decreto, si procede alla stipula, fatto salvo	

	il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;	
	ovvero,	
	o essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva	
	dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. _____emessa	
	utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica,	
	(art. 92, comma 1), procede alla stipula;	
	che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, sarà assoggettato ad	
	accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente contratto e	
	relativi allegati;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di	
	posta elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per Piemonte, Liguria e Valle	
	d'Aosta - Codice Fiscale 80092540014, PEC:	
	prot.pr.torino@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente	
	“Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione	
	appaltante”	
	2) Impresa - Codice Fiscale C.F. - n.,	
- PEC: in appresso denominata più brevemente	
	“Fornitore” o “Aggiudicatario”;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	

	Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto specifico, nonché la definizione della fornitura oggetto della gara;	
	Contratto: il presente contratto stipulato dall'Amministrazione contraente con l'impresa per la fornitura di tessuti invernali per il confezionamento di uniformi ordinarie invernali di colore blu da destinare al personale maschile e femminile del corpo di Polizia Penitenziaria presso la sede della Casa Circondariale di Biella, avente/i una determinata durata temporale e valore economico;	
	DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;	
	Linee guida n. 3 ANAC – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto:	

	• Capitolato prestazionale;	
	• Disciplinare di gara (non materialmente allegato);	
	• Offerta Tecnica, Offerta Economica e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente contratto, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	f) CAM - normativa di riferimento per la fornitura di prodotti tessili, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14-7- 2021 -Serie generale - n. 167	
	g) dal codice civile;	
	h) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	

	e servizi;	
	i) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	j) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	k) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	l) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	Art. 3 – (Oggetto del contratto)	
	Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente della fornitura di tessuti invernali per il confezionamento di uniformi ordinarie invernali di colore blu da destinare al personale maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria	
	Art. 4 - (Durata e Importo del contratto)	
	La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto che avverrà via PEC.	
	L'importo di aggiudicazione della fornitura a seguito della procedura di gara, che l'Amministrazione si riserva di acquistare, ammonta a euro	
 (...../00), IVA esclusa. Il predetto importo è	
	dato dal valore complessivo posto a base della gara pari ad € 539.000 a	
	cui è applicato il ribasso d'asta del % ed afferisce al numero di	
	metri lineari che questa Amministrazione si riserva di acquistare pari n°	
	20.000 metri.	

	<i>Art. 5 - (Regime IVA)</i>	
	Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alla fornitura in	
	argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.	
	<i>Art. 6 -(Tempi di consegna)</i>	
	L'aggiudicatario deve approntare la fornitura dei tessuti nei tempi e	
	nelle quantità indicate nella tabella sottostante,	
	Tempi di consegna:	
	1° consegna m. 5.000 dopo quattro mesi dalla comunicazione di	
	avvio esecuzione del contratto	
	2° consegna m. 5.000 entro sei mesi dalla comunicazione di avvio	
	esecuzione del contratto (ma solo dopo 4 mesi)	
	3° consegna m. 5.000 entro otto mesi dalla comunicazione di	
	avvio esecuzione del contratto (ma solo dopo 6 mesi)	
	4° consegna m. 5.000 entro dieci mesi dalla comunicazione di	
	avvio esecuzione del contratto (ma solo dopo 8 mesi)	
	L'Impresa dovrà eseguire tutte le operazioni di consegna a proprie cura	
	e spese con proprio personale.	

	Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata	
	una penale dell'1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.	
	Art. 7 – (Verifiche di conformità, spese a carico della società	
	aggiudicataria e polizza a garanzia della rata di saldo)	
	La verifica di conformità, per ogni consegna suddivisa come indicato	
	all'art.6, per ragioni legate al tempestivo utilizzo dei materiali, è avviata	
	dal D.E.C. entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla consegna della	
	merce, e consisterà nel prelievo di 3 spezzoni di tessuto (da n. 3 pezze	
	scelte a caso) di lunghezza pari a 1 metro / cadauno che saranno inviati	
	ad un laboratorio autorizzato per l'esecuzione delle prove. Le spese per	
	le analisi e prove di laboratorio (verifiche dei requisiti), per ogni	
	consegna , sono a carico dell'appaltatore, così come le spese di	
	spedizione del prodotto ad uno dei laboratori accreditati ACCREDIA	
	individuato dalla Stazione Appaltante, o laboratori in mutuo	
	riconoscimento. Il materiale necessario alle verifiche sarà decurtato in	
	percentuale dal valore del contratto, considerato che sarà reso	
	inutilizzabile a seguito delle prove di laboratorio e che comunque,	
	laddove non fosse distrutto verrebbe conservato agli atti come elemento	
	di prova.	

	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice, il	
	certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume	
	carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.	
	Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di	
	inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa	
	desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli	
	impegni assunti con il presente contratto, la stessa si riserva sin d'ora la	
	facoltà di risolvere il contratto, per colpa ed in danno del Fornitore,	
	dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli	
	operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, riservandosi, altresì, la facoltà di richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.	
	<i>Art. 8 - (Ulteriori obblighi a carico del Contraente)</i>	
	1. Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del contratto e si impegna ad eseguire la fornitura richiesta, nel pieno	
	rispetto delle specifiche tecniche, dei CAM e della propria Offerta	
	Tecnica.	
	2. Il Fornitore si impegna, altresì, a consentire all'Amministrazione di	
	procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ai controlli	

	sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi	
	sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento dei predetti controlli.	
	3. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali	
	indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere	
	impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima	
	immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione del presente contratto.	
	4. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 - comma 2, quarto e quinto	
	periodo – con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore	
	per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare	
	alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del	
	contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.	
	<i>Art. 9– (Descrizione ed espletamento della fornitura)</i>	
	Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la	
	fornitura dei tessuti invernali nella misura espressamente richiesta	
	dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi,	
	prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto e di	
	tutti gli allegati in esso richiamati.	
	<i>Art. 10 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione della fornitura	

	oggetto del Contratto sono calcolati moltiplicando il prezzo di	
	aggiudicazione (ribasso offerto sull'importo unitario) per il numero di	
	metri lineari che questa Amministrazione si riserva acquistare. Il	
	pagamento del tessuto avverrà in numero di 4 rate di acconto , ossia per	
	singola consegna (n. 4 consegne = n. 4 stati di avanzamento della	
	fornitura) e sarà erogato per ogni rata solo al termine della verifica di	
	conformità della fornitura e delle prove di laboratorio che ne attestino i	
	requisiti indicati e contenuti all'interno dei CAM di riferimento. Il	
	pagamento dell'ultima fornitura (quarta consegna), sarà erogato nella	
	misura massima fino al raggiungimento del 95% dell'importo	
	contrattuale. Il restante 5% sarà pagato dall'Amministrazione come rata	
	di saldo, a seguito dell'emissione del verbale di verifica della conformità	
	della fornitura, ed è subordinato alla costituzione da parte	
	dell'appaltatore di polizza fideiussoria a copertura della rata di saldo,	
	con le modalità stabilite dall'art. 103 c. 6 del Codice. Il Responsabile del	
	procedimento provvede ad emettere i certificati di pagamento di cui	
	all'art. 113-bis, comma 3, del Codice. Ogni pagamento – previa le	
	verifiche previste dalla normativa vigente – è disposto dalla Stazione	
	Appaltante su conto corrente bancario/postale dedicato del Fornitore,	
	con ordinativi di spesa (mandati informatici sul sistema SICOGE)	
	trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio periferico del	
	Ministero dell'economia e delle finanze) per il controllo contabile e	
	amministrativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I	
	pagamenti sono subordinati all'emissione da parte dell'appaltatore di	
	regolare fattura elettronica indicante il CIG, formulata in aderenza a	

	quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in ordine alla	
	scissione dell'IVA. La Stazione appaltante si libera dalle proprie	
	obbligazioni di pagamento con l'emissione dell'ordinativo di spesa	
	(mandato informatico dal sistema SICOGE), di cui viene data	
	comunicazione al fornitore, nelle dovute forme.	
	I pagamenti di ogni fattura avverranno a mezzo di ordinativi emessi	
	direttamente dalla Casa circondariale di Biella sul conto corrente	
	dedicato all'appalto, intestato al Fornitore presso IBAN	
	I..... Le persone delegate a operare sul predetto conto corrente	
	sono le seguenti:	
	- - codice fiscale	
	- - codice fiscale.....	
	Ogni pagamento sarà effettuato dal Direzione della Casa Circondariale	
	di Biella, con valuta fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data	
	di ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nel	
	Capitolato .	
	L'Amministrazione contraente opererà sull'importo netto delle	
	prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata al termine della	
	fornitura, contestualmente al rilascio della verifica di conformità a cura	
	soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	In base a quanto previsto dal codice dei contratti può essere corrisposto	
	al Fornitore un'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale.	
	Art. 11 – (Verifiche)	
	In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	

	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro	
	intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura	
	prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	<i>Art. 12 – (Notifiche all'Aggiudicatario)</i>	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra	
	notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte	
	dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	
	Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante, ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie dell'Aggiudicatario o di colui che	
	lo rappresenta nell'espletamento della fornitura, oppure possono essere	
	effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata. L'Aggiudicatario	
	s'impegna a portare a conoscenza ogni variazione di domicilio e	
	dell'indirizzo di posta elettronica certificata.	
	<i>Art. 13 – (Misure a tutela della sicurezza)</i>	
	L'Aggiudicatario dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	

	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza dell'Istituto penitenziario	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione della fornitura.	
	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC	
	L'Aggiudicatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di Alessandria - matricola n.;	
	INAIL – Sede di Milano- codice ditta n.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione contraente	
	provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione del contratto)	
	Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di	
	nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1,	
	lett. d) del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13,	
	del Codice.	
	Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi / non del	
	subappalto. Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a	
	fornire le informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno	

20 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

Art. 17 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Aggiudicatario ha costituito una garanzia complessiva pari ad **Euro** (.....**i**/.....), mediante polizza fidejussoria n. emessa/o in data da, con sede in
– Via n.- autenticata nella firma e nei poteri dal dr., Notaio in Roma, in data

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto, in relazione ai medesimi.

La cauzione opererà per tutta la durata del contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in

	conseguenza di detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa con la sottoscrizione del presente contratto anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento dell'aggiudicatario, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo e a quanto previsto nel capitolato l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	<i>Art. 18 Garanzia a fine esecuzione</i>	
	Come già previsto all'art. 10, a garanzia della rata di saldo, l'Aggiudicatario è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata	

	nell'ammontare del 5% del valore netto del contratto specifico.	
	Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.	
	<i>Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 L. 13.8.2010, n. 136)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	L'Aggiudicatario si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-contrattanti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contrattanti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al	

presente articolo.

Art. 20 – (Penali)

Le penali sono applicate così come previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 6, nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, nei casi previsti dal capitolato e di gara cui si rinvia integralmente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.

Art. 21 – (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello della sede della Stazione Appaltante. In ogni caso l'Aggiudicatario è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura della fornitura, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

	<i>Art. 22 – (Recesso)</i>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura , l'Amministrazione	
	Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei	
	Contratti di recedere dal contratto in tutto o in una sua parte, in	
	qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non	
	inferiore a 20 giorni da darsi all'aggiudicatario mediante PEC ovvero	
	Raccomandata A/R. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà	
	tenuta a corrispondere all'aggiudicatario quanto previsto dal sopra	
	richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle	
	prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal	
	richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo del Contratto.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente la fornitura. Il recesso potrà	
	essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	
	realizzabilità della fornitura . Nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art.	
	1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni,	
	dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione	
	stipulata da CONSIP S.p.a. per la medesima fornitura di cui al presente	
	Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale	
	preavviso della cessazione anticipata della fornitura , mediante PEC o	
	raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti	
	giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale	
	della fornitura.	
	<i>Art. 23 – (Risoluzione)</i>	

	Fatti salvi i casi di risoluzione di cui agli artt. 1453, 1454 c.c., oltre ai casi	
	di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, negli atti di gara e	
	nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente	
	contratto, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi	
	di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente contratto;	
	➤ interruzione della fornitura non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e	
	relativi allegati;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi	
	durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	

	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	<i>Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	

	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Aggiudicatario che	
	impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di	
	veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa	
	(D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase	
	esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà	
	il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione	
	di maggiori danni.	
	<i>Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o	
	agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di	
	altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	

	PATTI DI INTEGRITA' Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente contratto per farne parte	
	integrante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si	
	impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi	
	essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	Art. 26 – (Anticorruzione)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni	
	di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato	
	decreto legislativo.	
	Art. 27 – (Efficacia del contratto)	
	Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	

	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	
	<i>Art. 28– (Altre spese a carico dell'Aggiudicatario per la gestione della</i>	
	<i>fornitura)</i>	
	Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipulazione	
	ed esecuzione del presente atto e dell'eventuale Atto aggiuntivo, di	
	registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali	
	e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente	
	richieste dall'Aggiudicatario e per sopralluoghi.	
	<i>Art. 29 – (Riservatezza)</i>	
	L'Aggiudicatario ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a	
	limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro	
	necessario all'esecuzione del contratto .	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore	
	sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare	
	all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.	
	<i>Art. 30 – (Norma di chiusura)</i>	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti	
	vigenti.	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n..... pagine e n. righe della presente pagina oltre	

	le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle	
	parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro	
	volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le	
	prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	Dott.ssa	
	IL FORNITORE	
	Ditta	
	Sig.	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e	
	di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 5.3 - Consegna della merce, penali e verifica di conformità della	
	fornitura	
	Art. 5.6 - Ulteriori obblighi del contraente	

